- 3. Il numero dei componenti il consiglio che ciascuna organizzazione imprenditoriale o gruppo di organizzazioni designa è determinato, tenuto conto dei posti previsti nello statuto camerale per ciascun settore economico, dividendo il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale o gruppo di organizzazioni per 1, 2, 3, 4 ed oltre, sino alla concorrenza del numero dei seggi disponibili per il relativo settore economico e disponendo i quozienti così ottenuti in una graduatoria decrescente, in un numero pari a quello dei seggi da attribuire. A ciascuna organizzazione imprenditoriale spetta designare un numero di componenti il consiglio pari ai quozienti ad essa riferibili, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere, qualora risulti attribuibile un solo seggio, questo è attribuito all'organizzazione imprenditoriale che ha il livello di rappresentatività più alto per organizzazione, diffusione e attività svolta sul territorio.
- 4. Per i settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, l'autonoma rappresentanza per le piccole imprese, nell'ambito del numero complessivo di componenti il consiglio spettanti a ciascuno di detti settori, è assicurata dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni imprenditoriali che presentano il più alto indice di rappresentatività per le piccole imprese, calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'articolo 2, comma 5.
- 5. Per le società in forma cooperativa, l'autonoma rappresentanza è assicurata dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, che presentano il più alto indice di rappresentatività per detto settore, calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a*), ed a parità di quoziente nelle cifre intere dall'organizzazione che presenta il più elevato numero di soci delle cooperative aderenti.
- 6. Ai fini dell'adozione delle determinazioni di cui al comma 1, lettera c), il Presidente della giunta regionale attribuisce in termini comparativi, a ciascuna organizzazione sindacale o associazione dei consumatori o loro raggruppamento, un punteggio per ciascuno degli elementi di cui all'articolo 3, comma 1; il punteggio massimo attribuibile a ciascun elemento non può superare il 50 per cento del punteggio massimo che si intende attribuire agli elementi nel loro complesso.

Art. 10.

Nomina dei componenti del consiglio

- 1. Entro trenta giorni dalle comunicazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori, o loro raggruppamenti, comunicano al Presidente della giunta regionale i nominativi dei componenti del consiglio, limitatamente al numero dei seggi a ciascuna di esse assegnati, insieme alla documentazione necessaria per l'accertamento del possesso dei requisiti personali di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge; esse trasmettono inoltre una apposita dichiarazione, rilasciata dagli interessati a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la disponibilità dei designati alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico e l'inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2 dello stesso articolo 13 della legge.
- 2. Il Presidente della giunta regionale, verificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 della legge, provvede alla nomina con apposito decreto, da notificare nei successivi dieci giorni a tutti gli interessati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni che hanno partecipato al procedimento, alla camera di commercio e al Ministero dello sviluppo economico.
- Il decreto di nomina è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
- 3. Qualora le organizzazioni non provvedano ad indicare i nominativi entro i termini di cui al comma 1, il Presidente della giunta regionale provvede ai sensi del comma 6, dell'articolo 12 della legge.

- 4. Con la notifica di cui al comma 2, il Presidente della giunta regionale stabilisce la data dell'insediamento del consiglio camerale, ponendo all'ordine del giorno la nomina del Presidente da effettuarsi ai sensi dell'articolo 16 della legge. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal consigliere camerale più anziano di età.
- 5. Per la nomina nel consiglio, gli esercenti arti e professioni e gli esperti devono dimostrare di possedere una consolidata conoscenza di carattere tecnico, giuridico o economico del settore per il quale vengono designati. A tal fine l'organizzazione, l'associazione o il raggruppamento designante deve allegare il curriculum vitae dell'interessato, dallo stesso sottoscritto, alla documentazione di cui al precedente comma 1.
- 6. Gli statuti camerali, ai fini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge prevedono comunque che le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali a norma del comma 3, dell'articolo 9, spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.

Art. 11.

Sostituzione dei consiglieri

- 1. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere, la camera di commercio ne dà immediato avviso al Presidente della giunta regionale che provvede, entro trenta giorni dalla comunicazione, sulla base delle indicazioni fornite, entro quindici giorni dalla relativa richiesta, dall'organizzazione imprenditoriale o sindacale o dell'associazione dei consumatori che aveva designato il componente deceduto, dimissionario o decaduto, ovvero direttamente se il componente deceduto, dimissionario o decaduto era stato designato ai sensi del comma 6, secondo periodo dell'articolo 12 della legge. Il relativo decreto di nomina è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.
- 2. In caso di decesso, dimissioni o decadenza del rappresentante designato dalla consulta di cui all'articolo 8, la camera di commercio ne dà immediato avviso al Presidente della giunta regionale e al Presidente della consulta stessa, il quale convoca, entro dieci giorni da tale comunicazione, la consulta stessa ai fini della designazione del nuovo consigliere.
- 3. Qualora la consulta di cui all'articolo 8 non designi, entro dieci giorni dalla convocazione, il proprio rappresentante, il Presidente della stessa informa il Presidente della giunta regionale, il quale provvede ai sensi dell'articolo 12, comma 6, secondo periodo, della legge.
- 4. L'organizzazione imprenditoriale o sindacale o l'associazione dei consumatori che non provvedono, entro il termine di cui al comma 1, ad indicare il nominativo del sostituto, vengono escluse dal procedimento e il Presidente della giunta regionale provvede ai sensi del comma 6, dell'articolo 12 della legge.

Art. 12.

Composizione ed elezione dei membri della giunta

- 1. Il numero dei membri di giunta è determinato dallo statuto in relazione ai componenti del consiglio, tenendo conto delle disposizioni legislative applicabili agli organi collegiali. Le disposizioni del presente articolo si applicano per le sostituzioni dei componenti della giunta in carica e per la ricostituzione delle giunte stesse, compatibilmente con il numero dei componenti di giunta ed i relativi settori previsti dallo statuto.
- 2. Il numero di preferenze che ciascun consigliere può esprimere nell'elezione dei membri di giunta è pari ad un terzo dei membri della giunta medesima con arrotondamento all'unità inferiore.